

Roma 18/09/2023

- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Comitati Regionali
- Società ed Associazioni Sportive

Loro sedi

Oggetto: Riforma del lavoro sportivo (decorrenza 1° luglio 2023) - D.lgs. n. 36 del 28.02.2021

Premessa

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023, il Decreto Legislativo n. 120 del 29 agosto 2023, che apporta disposizioni integrative e correttive alla riforma dello sport, anche con riguardo alle prestazioni rese dai lavoratori sportivi, dai collaboratori e dai volontari.

Il nuovo decreto legislativo interviene sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019).

Nello specifico, l'**articolo 1 del D.Lgs n. 120/2023 revisiona** ulteriormente **il D.Lgs. n. 36/2021**, in un'ottica di **semplificazione**.

Di seguito le principali **novità**:

- Semplificazione degli adempimenti a carico del settore dello sport.
(a partire dalle comunicazioni dei centri dell'impiego fino alla tenuta del libro unico del lavoro, tramite **registro nazionale delle attività sportive** dilettantistiche);
- Potenziamento del registro delle attività sportive dilettantistiche.
(vengono previste ulteriori funzioni - tramite questo registro, tutte le informazioni relative ai collaboratori sportivi possono essere inserite dalle associazioni e dalle società sportive, con un'apposita piattaforma web);
- Norme specifiche per i **giudici di gara**.
(il rapporto di lavoro può essere attivato con un'apposita convocazione dell'organismo sportivo);
- Norme specifiche per i **dipendenti pubblici**.
(autorizzazioni per lo svolgimento di attività sportiva retribuita. Per le attività non retribuite invece non è necessaria un'autorizzazione, ma una semplice comunicazione al datore di lavoro);
- Innalzamento a **24 ore settimanali** di limite allo svolgimento nella forma autonoma.

(sul lavoro sportivo dilettantistico);

➤ sostegno specifico alla **sfera sportiva paraolimpica**.

(possibilità per i lavoratori di partecipare agli allenamenti o alle gare con un permesso retribuito, senza dover ricorrere alle ferie, e conservando il posto di lavoro. Si prevede un rimborso specifico per le spese sostenute dal datore di lavoro in questi casi);

➤ **apprendistato per l'istruzione secondaria**.

(abbassamento dell'età minima a 14 anni sia nel mondo del professionismo che nel dilettantismo);

➤ esclusione IRAP su una base imponibile inferiore a 85.000 euro nel mondo del dilettantismo;

➤ istituzione dell'**Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo**, con compiti di monitoraggio;

➤ Cancellazione esenzione dalle ritenute fiscali per i premi sportivi fino a 300 euro.

NUOVA DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO

La definizione di lavoratore sportivo viene chiarita ed ulteriormente delimitata dall'articolo 25 del D.Lgs n. 36/2021, come da ultimo modificato:

È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo - gestionale.

Novità

Riguardo alla qualifica di lavoratore sportivo, viene precisato che, per essere considerato tale, la prestazione deve essere svolta a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Rasd, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

Fermo restando la classificazione di lavoratore sportivo prevista dal comma 1 dell'articolo 25 (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara), è

previsto che un elenco di ulteriori mansioni, necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive, possa essere approvato dall'Autorità di Governo delegata in materia di sport, tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicato al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP, per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza di tale aggiornamento, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

NB Si escludono invece dalla nozione di lavoratori sportivi i soggetti che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi dei relativi ordini professionali (si pensi, a titolo esemplificativo, al fisioterapista e al medico).

Gestione di Rapporto di Lavoro Sportivo

Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

L'articolo 28 del D.Lgs n. 36/2021, come da ultimo modificato, prevede un **innalzamento della soglia oraria settimanale** relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto per cui il lavoro sportivo, nell'area del dilettantismo, si **presume** oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, da 18 a **24 ore settimanali**. Per i lavoratori autonomi e per i titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa, in ambito dilettantistico, o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme. Vengono **previste agevolazioni sia contributive e sia fiscali per i lavoratori sportivi con redditi annui sotto i 5.000 euro, mentre chi percepisce tra i 5.000 e i 15.000 euro l'anno è previsto il versamento dei contributi per la previdenza sociale e assistenziale**. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia al committente autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Segue schema esemplificativo:

Compensi	Ritenute Irpef	Inps Lavoratori Assicurati presso altre forme obbligatorie	Inps Lavoratori non Assicurati presso altre forme obbligatorie	Inps Contributi Minori Lavoratori non Assicurati presso altre forme obbligatorie	Inail
da € 0 a € 5.000,00	NO	NO	NO	NO	NO
da € 5.000,01 ad € 15.000,00	NO	24%	25%	2,03%	NO
oltre € 15.000,00	Scaglioni Irpef	24%	25%	2,03%	NO
Fino al 31/12/2027 * La contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo *** Per i lavoratori titolari di altro trattamento previdenziale obbligatorio si applica l'aliquota ridotta del 24% **** Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art.67 del TUIR nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi del Dlgs 36/2021, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di € 15.000 ***** Il decreto correttivo ha di fatto escluso dall'INAIL i lavoratori sportivi titolari di rapporto di Co.Co.Co (art. 34, comma 3)					

Rapporto di lavoro sportivo nell'area del professionismo

Nel settore professionistico “la regola” sarà costituita dal rapporto di lavoro subordinato, salvo che (come previsto nell’abrogata L. 91/1981) la prestazione non si riferisca ad una singola manifestazione sportiva, ovvero lo sportivo non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di allenamento, oppure, infine, la prestazione contrattuale non superi otto ore settimanali o cinque giorni mensili ovvero trenta giorni in un anno: in tal caso il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo.

Rispetto al rapporto di lavoro subordinato “ordinario”, il contratto di lavoro sportivo subordinato può prevedere la fissazione di un termine finale (che potrà essere, al massimo, di cinque anni), ed allo stesso non si applica il divieto di successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. Non si applicano, inoltre, una serie di vincoli previsti dalla ordinaria disciplina del contratto di lavoro (in sostanza, si tratta di un rapporto di lavoro subordinato “più leggero”).

A decorrere dal 1° luglio 2023 è abrogata la legge 23 marzo 1981, n. 91 (art.52), norma che sanciva, all’art. 9 comma 4, l’onere contributivo interamente a carico del professionista con partita iva.

I lavoratori sportivi subordinati sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

Prestatore	Ritenute Previdenziale		
	Aliquota	c/Azienda	c/lavoratore
Atleti e Tecnici *	33%	23,81%	9,19%
* Obbligo Tesseramento Federale			

Apprendistato

In relazione all'apprendistato per la qualifica professionale e il diploma professionale (articolo 43 del D.Lgs n. 81/2015), sia nel professionismo, sia nel dilettantismo, l'**articolo 30 del D.Lgs n. 36/2021**, come da ultimo modificato, fissa in **14 anni di età il limite minimo**. Il percorso di apprendistato, infatti, assolve l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente, nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovani atleti.

Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche rientri nell'ambito di attività di lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa **autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza, che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta (nuova formulazione dell'articolo 25). Decorso il termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6.

I Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.

Volontari

L'articolo 29 del D.Lgs n. 36/2021, come da ultimo modificato, prevede che le **spese sostenute** dai volontari possano essere **rimborsate** anche a fronte di **autocertificazione** resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, purché:

- **non superino** l'importo di **150 euro mensili** e
- l'**organo sociale competente** deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è **ammessa** questa modalità di rimborso.

Preme evidenziare che la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 29 richiama genericamente le spese sostenute dal volontario **senza esplicitare**, diversamente dalla precedente versione, che si tratti di spese "relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente".

Resta fermo che i rimborsi ai volontari **non** concorrono a **formare il reddito del percipiente**.

Premi

Le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

- ❖ **Nel caso in cui esista un rapporto lavorativo sia subordinato sia in forma autonoma, i premi dovranno essere inseriti nel rapporto principale prendendone la relativa tassazione.**

Prestatore	Ritenuta a Titolo d'imposta		
	Imponibile	Aliquota	Cod. Tributo
Atleti e Tecnici *	Senza limiti	20%	1047
* Obbligo Tesseramento Federale ** Assenza di rapporto di lavoro subordinato o contratto di lav. Autonomo			

Rapporto di lavoro occasionale

L'articolo 25 del D.Lgs n. 36/2021, come da ultimo modificato, prevede che le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. **possano avvalersi, ricorrendone i presupposti, di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.**

In proposito, **non** essendo **esplicitato** il riferimento normativo, non è chiaro se tale possibilità vada riferita ai contratti PrestO (art. 54 bis, D.L. 50/2017), disposizione presente nella versione originaria del D.Lgs n. 36/2021 e successivamente abrogata dal D.Lgs n. 163/2022, oppure, più genericamente, ad attività di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c.

Come noto, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, possono essere svolte per un massimo di 30 giorni lavorati annui, anche non consecutivi, e che i corrispettivi non possono superare €5.000 annui.

Prestatore	Ritenuta a Titolo Acconto		
	Imponibile	Aliquota	Cod. Tributo
Atleti e Tecnici *	Max € 5.000,00	20%	1040
* Obbligo Tesseramento Federale ** Max 30 giorni lavorativi nell'anno			

Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale

Tali prestazioni sono escluse dal “Lavoro Sportivo” e possono essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del cpc. Possono fruire in parte, delle agevolazioni fiscali e previdenziali (esenzioni ed aliquote ridotte) previste per i lavoratori sportivi propriamente detti di cui al punto 1), ma non possono essere gestite tramite il “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.

Si **escludono, inoltre**, dall'ambito applicativo dell'articolo 37 del D.Lgs n. 36/2021, come da ultimo modificato, relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, i soggetti che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una **professione** per il cui esercizio devono essere **iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.**

L'articolo 37 del D.Lgs n. 36/2021, come da ultimo modificato, richiamando, al comma 4, anche il comma 6 e 7 dell'articolo 35 del medesimo D.Lgs, prevede che, anche ai rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, si applichino le **aliquote previste per i collaboratori sportivi operanti nell'area del dilettantismo** e, quindi,

- se risultano **assicurati** presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura pari al 24%;
- se **non** risultano **assicurati** presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura del 25%.

Prestatore	Ritenute Irpef	Inps Lavoratori Assicurati presso altre forme obbligatorie	Inps Lavoratori non Assicurati presso altre forme obbligatorie	Inps Contributi Minori Lavoratori non Assicurati presso altre forme obbligatorie	Inail
da € 0 a € 5.000,00	NO	NO	NO	NO	SI
da € 5.000,01 ad € 15.000,00	NO	24%	25%	2,03%	SI
oltre € 15.000,00	Scaglioni Irpef	24%	25%	2,03%	SI
Fino al 31/12/2027 * La contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo *** Per i lavoratori titolari di altro trattamento previdenziale obbligatorio si applica l'aliquota ridotta del 24% **** Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art.67 del TUIR nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi del Dlgs 36/2021, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di € 15.000					

Direttore di gara

Si **semplifica la disciplina** relativa alla prestazione dei direttori di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze. In relazione alle singole prestazioni, nel settore dilettantistico, è previsto che sia sufficiente una comunicazione o designazione da parte della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, **non** risultando, quindi, **necessaria la stipula di un contratto di lavoro**.

Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti previsti per i volontari, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute.

Si prevede, inoltre, che, per i predetti soggetti, le **comunicazioni al centro per l'impiego** di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del D.L. n. 510/1996 siano effettuate per un ciclo di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e che le stesse siano poi comunicate entro il trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del trimestre solare.

Nondimeno, entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, nonché CONI, CIP e Sport e Salute S.p.a. provvedono, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, rendendo tale comunicazione disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL in tempo reale, nonché al sistema pubblico di connettività.

Sono inoltre previste specifiche disposizioni circa le modalità di iscrizione nel **libro unico del lavoro**: l'iscrizione può avvenire, alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, entro i trentagioni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati altresì anticipatamente.

Atleta paralimpico

Agli atleti paralimpici aventi lo *status* di **lavoratore** dipendente, che rientrino nella categoria del più **alto livello tecnico – agonistico**, così come definito dal CIP e che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, è garantito il **mantenimento del posto di lavoro** e del **trattamento economico e previdenziale** da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere, da parte del datore di lavoro, a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di **novanta giorni l'anno** e di massimo **trenta giorni continuativi**. A partire dall'anno **2024**, ai datori di lavoro degli atleti, che ne facciano richiesta, è **rimborsato**, nei limiti delle risorse disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato. Le relative istanze devono essere presentate al CIP, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Con l'**articolo 28-bis del D.Lgs n. 36/2021** in esame, si mira a garantire che gli atleti paralimpici di alto livello possano svolgere la loro attività sportiva senza dover necessariamente ricorrere a permessi, ferie o periodi di aspettativa non retribuiti, per poter prendere parte alla preparazione e agli allenamenti, nonché per poter partecipare ad eventi internazionali, come per gli atleti arruolati nei gruppi sportivi militari o dei corpi dello Stato.

Comunicazione al Registro delle Attività sportive dilettantistiche

Le ASD e SSD, le FSN, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP e Sport e salute spa, ove destinatarie delle prestazioni sportive, sono tenute a comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo. **Con riferimento agli adempimenti relativi al libro unico del lavoro, si rende facoltativa la possibilità di adempiere alla tenuta dello stesso in via telematica mediante il Registro delle attività sportive dilettantistiche (c.d. Rasd). Quindi, per i rapporti in esame costituenti collaborazioni coordinate e continuative, l'iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire anche secondo la modalità ordinaria.**

È prevista l'adozione di un **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che individui le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 (**comunicazioni obbligatorie**) ed entro il 31 dicembre quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4 (**tenuta del lul**) dell'articolo 28 del D.Lgs n. 36/2021.

Con riferimento alle **comunicazioni obbligatorie**:

- viene precisato che le predette comunicazioni, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996, **entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro**;
- è soppresso il comma 3, ultimo periodo dell'articolo 28 del D.Lgs n. 36/2021 il quale disponeva che *“non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali”*.

Pertanto sarà obbligo di comunicazione, tramite il RAS, tutti i contratti di lavoro sportivo, anche quelli inferiori ad € 5.000,00.

Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'**iscrizione nel libro unico del lavoro** di cui all'articolo 39 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, può avvenire in un'**unica soluzione**, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, **entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento**, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

In sede di **prima applicazione**, gli **adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 28 del D.Lgs n. 36/2021, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati **entro il 31 ottobre 2023**.

Comunicazione dati retributivi e contributivi all'INPS per lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Viene resa **facoltativa**, rispetto alla modalità ordinaria, la possibilità, prevista dall'**articolo 35 del D.Lgs n. 36/2021**, come da ultimo modificato, di avvalersi del **Registro delle attività sportive dilettantistiche** ai fini dell'adempimento della **comunicazione mensile** all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi, per quanto riguarda i lavoratori sportivi titolari di **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**.

Riconoscimento ai fini sportivi

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene **mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, tenuto dal Dipartimento per lo sport, **il quale trasmette annualmente all'Agenzia delle Entrate** l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte. Il Dipartimento per lo sport esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni. In caso di violazione delle disposizioni, il Dipartimento per lo sport, diffida gli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico

Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

Anche al lavoro sportivo si applicheranno le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”. Questo passaggio merita attenzione, perché richiede, ai sensi del D.M. 81/2008, la verifica dei luoghi di lavoro, la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, la nomina, nei casi previsti dalla legge, del RSP del RSA e del medico del lavoro, tutti adempimenti che comporteranno necessariamente il sostenimento di costi amministrativi e, potenzialmente, anche strutturali (per mettere a norma i luoghi di lavoro laddove non lo siano). Ai sensi dell'**articolo 33 del D.Lgs n. 36/2021**, come da ultimo modificato, anche i lavoratori sportivi che ricevono **compensi** annualmente **non superiori ai 5.000 euro** si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs n. 81/2008, in materia di sorveglianza sanitaria e formazione susalute e sicurezza sul lavoro. Pertanto, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri proprio carico, hanno facoltà di:

- beneficiare della **sorveglianza sanitaria**;
- partecipare a **corsi di formazione specifici** in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Assicurazione infortuni e malattie professionali

L'articolo 34 del D.Lgs n. 36/2021, come da ultimo modificato, prevede che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica **esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria** prevista dall'articolo 51 della Legge n. 289/2002 e nei relativi provvedimenti attuativi, dunque, **legata al tesseramento e non più l'obbligo assicurativo INAIL**.

L'esclusione dagli obblighi INAIL non opera invece per le collaborazioni amministrativo-gestionali in quanto non rientranti nella definizione di lavoro sportivo.

IRAP

In tema di IRAP, si chiarisce, all'articolo 36 del D.Lgs n. 36/2021, che i **compensi dei collaboratori coordinati e continuativi** nell'area del **dilettantismo non concorrono**, per l'intero, alla determinazione della base imponibile **ai fini IRAP**.

Tale **esenzione** opera nel **limite** massimo di **85.000 euro** di compensi.

Vincolo Sportivo

Dal 1° luglio è abolito il vincolo sportivo come previsto dall'art. 31 del D.lgs. 36/2021. Si tratta in particolare, dell'obbligo assunto dall'atleta al momento del tesseramento a prestare l'attività sportiva per una determinata società per una durata stabilita dalle Federazioni Sportive. La funzione è quella di garantire la stabilità del rapporto fra società e tesserato con la tutela degli investimenti necessari alla crescita di un atleta nonché la parità competitiva limitando l'acquisizione degli atleti più forti da parte delle società più titolate. L'abolizione, inizialmente riguardante sia i professionisti che i dilettanti, è stata da ultimo limitata ai soli professionisti: il decreto-legge PA-bis – convertito con L. n. 112/2023 – all'art. 41, infatti, stabilisce che *«a decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1 del D.lgs. 36/2021 non si applica agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni»*.

Resta fermo che, invece, per i professionisti – al fine di mitigare le conseguenze di questa abolizione – il relativo termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità,

di precedenti tesseramenti. Infine, è previsto uno strumento per mitigare l'abolizione (per i professionisti) o la minore intensità (per i dilettanti) del vincolo sportivo: si tratta del premio di formazione tecnica che ha la funzione di indennizzare le società sportive di provenienza per l'impegno e l'investimento dedicato alla formazione e preparazione dell'atleta. In sostanza, esso deve essere riconosciuto dalle società sportive professionistiche o dilettantistiche e proporzionalmente suddiviso tra quelle presso le quali l'atleta ha svolto il proprio percorso di formazione.

Rimborsi Spesa e Trasferta

Con l'entrata in vigore della Riforma del Lavoro Sportivo, a partire dal primo luglio, sono stati introdotti importanti cambiamenti riguardanti i rimborsi spese di trasferta per i volontari e i lavoratori del settore sportivo. La riforma ha delineato chiaramente le differenze tra i volontari, che operano gratuitamente con il rimborso delle spese sostenute, e i lavoratori che ricevono un compenso per le attività svolte. A tal proposito si rende necessario esplorare le nuove regole per i rimborsi spese di trasferta, analizzando le diverse modalità di rimborso per le diverse categorie di collaboratori sportivi. In primis è bene precisare che il concetto di trasferta è diverso per volontari e lavoratori del settore sportivo:

Per i volontari, la trasferta è definita come il trasferimento al di fuori del comune di residenza. In questo caso, possono essere rimborsate le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto relativi agli spostamenti tra abitazione e luogo di svolgimento dell'attività di volontariato, purché in comuni diversi dalla residenza del volontario. Sono inoltre rimborsabili le spese di trasferta per gare, eventi, manifestazioni e missioni autorizzate al di fuori della sede del sodalizio sportivo, sempre se in comune diverso dalla residenza del volontario.

Per i lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), la trasferta è valutata rispetto **alla sede di lavoro** indicata nel contratto. In questo caso, non possono essere rimborsate le spese di trasferimento relative al percorso casa-lavoro, ma possono essere rimborsate le spese di trasferta per gare, eventi, manifestazioni sportive o missioni autorizzate al **di fuori della sede di lavoro**.

Rimborso spese per i volontari sportivi

Le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite, e il rimborso delle spese è concesso solo per le trasferte effettuate al di fuori del comune di residenza. Vi sono tre modalità di rimborso per documentare le spese sostenute:

1. Nota a piè di lista: Si devono indicare luogo, data e motivo della trasferta e riepilogare le spese sostenute, allegando i documenti giustificativi di spesa.
2. Indennità chilometrica: È ammessa nel caso di utilizzo del proprio veicolo da parte del volontario. L'importo è calcolato in base al tipo di veicolo e alla distanza effettivamente percorsa, seguendo le tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.
3. Autocertificazione (in attesa di conferma definitiva): Potrebbe essere prevista, simile a quella già esistente per il terzo settore, per le spese sostenute dai volontari, ma con un limite massimo di 150 euro mensili. Questa modalità deve essere deliberata preventivamente dall'organo sociale competente del sodalizio sportivo.

Rimborso spese per i lavoratori

Per i lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, le regole di rimborso spese di trasferta sono regolate dall'articolo 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e sono estese anche ai co.co.co.

Ai fini della determinazione della soglia di franchigia fiscale di €15.000 annui, stabilita per i lavoratori sportivi, i rimborsi spese che non concorrono alla formazione del reddito sono i seguenti:

- Indennità forfetaria di trasferta per vitto e alloggio: Fino a un massimo di €46,48 al giorno (€77,47 per trasferte all'estero). L'importo può essere ridotto se il datore di lavoro fornisce gratuitamente o rimborsa analiticamente una o entrambe le spese.
- Rimborso piè di lista per viaggio e trasporto: Il lavoratore deve presentare una distinta allegando i documenti giustificativi di spesa (biglietto, ticket autostradale, parcheggio, ecc.). Sono comprese anche le indennità chilometriche per l'utilizzo della propria autovettura, nei limiti delle tariffe ACI.

Per le spese eccedenti i limiti sopra indicati o non documentate correttamente, queste concorrono alla formazione del reddito e non sono considerate esenti fiscalmente.

Rimborso spese per i lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi, inclusi i lavoratori sportivi con partita IVA, possono portare in detrazione le spese di trasferta, vitto e alloggio, analiticamente nel regime ordinario o con l'abbattimento forfettario dei costi nel regime forfettario.

Adempimenti degli Statuti

Entro il 31 dicembre 2023 la maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dovranno cambiare i relativi statuti a seguito dell'entrata in vigore a partire dal 1° luglio della riforma dello sport.

L'art. 7 del D.lgs. 36/2021, stabilisce espressamente che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale oltre all'indicazione della sede legale, devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) **l'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;**
- b-bis) la possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera b), che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
- c) **l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;**
- d) **l'assenza di fini di lucro** ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. 36/2021;
- e) **le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati**, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) **l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari**, nonché **le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;**
- g) **le modalità di scioglimento dell'associazione;**
- h) **l'obbligo di devoluzione** ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

In riferimento ai singoli elementi si rileva quanto segue:**lettera b) – attività sportive dilettantistiche e attività diverse**

Le associazioni/società sportive dilettantistiche in conformità alle nuove norme sull'ordinamento sportivo hanno l'**obbligo di svolgere in via stabile o principale attività sportiva dilettantistica**. In analogia a quanto previsto per gli enti del Terzo settore, è data facoltà di svolgere **attività diverse a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e abbiano carattere secondario e strumentale** rispetto alle attività istituzionali. Le modalità di determinazione della secondarietà verranno stabilite con decreto ancora da emanare. Il correttivo recentemente approvato dal Consiglio dei ministri ha integrato l'articolo 9, D.Lgs. n. 36/2021, nella parte in cui prevede che il **mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di secondarietà e strumentalità** comporta la **cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**.

lettera d) – assenza di fini di lucro e destinazione utili di esercizio

L'assenza dello scopo di lucro è elemento necessariamente presente negli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata. L'articolo 90, Legge n. 289/2002, obbligava ad indicare nello statuto l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi non potessero, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L'articolo 9, D.Lgs. n. 36/2021, rivede il concetto appena esposto nel definire che le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione **allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio**.

È comunque ammesso, per gli enti che assumono le forme di società di capitali o cooperative, il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato. L'ultimo concetto riprende la possibilità, innovativa rispetto alle precedenti norme in vigore, di **destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali**, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- ad **aumento gratuito del capitale sociale** sottoscritto e versato dai soci, nel limite nelle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;
- alla **distribuzione**, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di **dividendi ai soci**, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Se quindi la riforma permette destinazioni di utili ad evidente vantaggio dei soci, l'articolo 148 del TUIR, affinché si possa usufruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici, vieta di distribuire utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano **imposte** dalla legge. Tale norma potrebbe porsi in contrasto con le novità introdotte dall'articolo 8, D.Lgs. n. 36/2021.

Si consiglia pertanto massima cautela nell'inserimento nello statuto di dette clausole in quanto non è definitivamente chiarito se possano comportare la decadenza delle agevolazioni concesse dall'articolo 148 del TUIR.

Divieto di Cumulo di Cariche per Amministratori

Ulteriore elemento di novità nella riforma è costituito dai **limiti al ruolo degli amministratori**. L'articolo 90, Legge n. 289/2002, poneva il **divieto per gli stessi di ricoprire la medesima carica in altre società** o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il **D.Lgs. n. 36/2021** restringe ulteriormente tale condizione imponendo agli **amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche** di ricoprire **qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche** nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI **e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP**.

Diritto di Voto minorenni

Sebbene non ci sia esplicita menzione nelle norme fiscali e nel decreto di riforma, il **diritto di voto ai minorenni è stato oggetto di diversi interventi giurisprudenziali** e sul tema si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Nota n. 1.8244/2021.

*L'articolo 148 del TUIR, al comma 8, indica le clausole che devono essere obbligatoriamente presenti nello statuto affinché si possa usufruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici, tra le quali si legge la disciplina uniforme del rapporto associativo e la previsione, per gli **associati o partecipanti maggiori d'età**, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.*

È da considerare però la possibilità che la compagine associativa sia costituita in prevalenza da soggetti minorenni e pertanto potrebbero sorgere profili di carenza di democraticità.

Proprio su questo tema è intervenuta la **Corte di Cassazione** nel 2017 che, nella sentenza n. 23228, riprendendo le dichiarazioni del legale rappresentante dell'associazione sportiva circa la disapplicazione delle norme statutarie di democraticità e di partecipazione degli associati alla vita associativa, **non considera corretto ravvisarne un'eccezione nella circostanza che si tratti di persone minori, posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale.**

Nel supportare questa tesi, il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, nella Nota Direttoriale 30 novembre 2021, n. 18244, sostiene che l'**esclusione dal diritto di partecipare alle deliberazioni comuni**, anche per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale, significherebbe **ledere immediatamente il loro "status" di socio.**

Si ritiene pertanto di dover valutare con attenzione la redazione dello statuto anche con riferimento alla partecipazione dei minori alle assemblee con attribuzione del diritto di voto, sebbene esercitato dai genitori.

Decommercializzazione dei corrispettivi ancora in vigore per enti sportivi

Da ultimo è necessario sottolineare, come già sopra citato, che la **riforma dello sport**, come quella del **Terzo settore**, **non ha privato le associazioni e società sportive dilettantistiche della possibilità di utilizzare le forme agevolative in tema di corrispettivi** specifici previste dall'articolo 148 del TUIR. Nello statuto è quindi necessario continuare ad inserire le clausole previste all'articolo 148, comma 8 del TUIR, di seguito riportate:

- a) **divieto di distribuire** anche in modo indiretto, **utili o avanzi di gestione** nonché **fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione**, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) **obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente**, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) **disciplina uniforme del rapporto associativo** e delle **modalità associative** volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) **obbligo di redigere e di approvare** annualmente un **rendiconto economico e finanziario** secondo le disposizioni statutarie;

- e) **eleggibilità libera degli organi amministrativi**, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, C.c, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, C.c. sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) **intrasmissibilità della quota o contributo associativo** ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Modalità di approvazione e stipula/registrazione

Per le predette modifiche si dovrà procedere come segue.

In primis sarà necessaria l'**approvazione mediante assemblea straordinaria**.

1. Per le **società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata**, le **cooperative** e le **associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica** dovranno rivolgersi ad un **notaio**;
2. Tutte le **associazioni non riconosciute** potranno adottare la **forma della scrittura privata autenticata o registrata presso l'Agenzia delle Entrate**.

Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle nuove disposizioni.

Per l'imposta di bollo si potrà godere dell'esenzione prevista dall'art. 27 bis della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972 per le associazioni e società sportive dilettantistiche e dall'art. 82 del codice del Terzo settore per gli ETS.

Simone Marchi